



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano

Servizio Tributi

**REGOLAMENTO DELL'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA
PER GLI ATTI DI NATURA TRIBUTARIA**
(Coordinato con le modifiche introdotte dalla sua approvazione originale)

Deliberazioni di approvazione e modifica:

Deliberazione di C.C. N. 36 del 05.03.2001 – Approvazione originale.

Deliberazioni di modifica:

- C.C. N. 31 del 12/04/2007

Legenda:

(*) articolo modificato con
deliberazione di C.C. N. 31 del 12/04/2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Potere di esercizio dell'autotutela.....	4
Art. 3 – Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela.....	4
Art. 4 – Tributi oggetto del potere di autotutela.....	4
Art. 5 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento.....	5
Art. 6 – Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo.....	5
Art. 7 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento.....	6
Art. 8 – Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo.....	6
Art. 9 (*) – Criteri per la rinuncia all'imposizione	7
Art. 10 – Criteri di priorità.....	7
Art. 11 – Conclusione del procedimento di riesame.....	7
Art. 12 – Adempimenti degli uffici.....	8
Art. 13 – Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.....	8
Art. 14 – Norme finali e di rinvio.....	8

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'autotutela Amministrativa al fine di regolare i casi per i quali il Responsabile del procedimento può disporre l'annullamento d'ufficio e la revoca degli atti illegittimi od infondati, ovvero la rinuncia dell'impugnazione.
2. L'**annullamento** consiste nell'eliminazione dell'atto quando è affetto da vizi di legittimità esemplificati nel successivo articolo 6. il provvedimento ha efficacia retroattiva (*ex tunc*) e quindi è come se l'atto viziato non fosse mai stato emesso, con la conseguenza che se il soggetto passivo ha già provveduto al pagamento questi ha diritto al rimborso delle somme indebitamente versati.
3. La **revoca** consiste nel ritiro dell'atto per motivi di opportunità. Opera e produce la cessazione degli effetti dell'atto solo a decorrere dalla sua adozione (*ex nunc*). Conseguisce al modificarsi delle circostanze di fatto e di diritto, così come esemplificato nel successivo articolo 8.
4. La **rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento** si configura come la decisione dell'ufficio di desistere dal procedere alla notificazione degli avvisi quando, durante il procedimento di accertamento vengono acquisiti degli elementi documentali tali da indurre l'ufficio stesso, dopo che ha iniziato il procedimento, a rinunciare ad emettere l'atto amministrativo in quanto ha "**autoaccertato**" l'impraticabilità della richiesta di un maggior tributo e quindi ha riconosciuto la validità della liquidazione operata dal contribuente.
5. Nel potere di annullamento e di revoca di cui ai precedenti commi deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
6. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
7. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente, può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti per legge.

Art. 2 - Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessita di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata nel merito la commissione tributaria competente.

Art. 3 – Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela.

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita:
 - a. al responsabile designato alla gestione dei singoli tributi locali o al responsabile del settore competente per il servizio tributi negli altri casi; previa, comunque comunicazione al Sindaco.
 - b. a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. In caso di grave inerzia del responsabile dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela, il relativo potere spetta al Segretario Comunale che da conto dei motivi dell'esercizio del potere surrogato nell'atto adottato.
3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 – Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:
 - a. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - c. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

- d. Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- e. Imposta comunale sugli immobili;
- f. Tasse sulle concessioni comunali;
- g. Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 5 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento.

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, a norma dell'art. 3 del presente regolamento, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.
4. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
5. Il funzionario competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
6. La presentazione dell'istanza di autotutela, nelle more dell'accoglimento o del rigetto da parte dell'Amministrazione, comporta di fatto la sospensione dell'efficacia dell'atto cui si riferisce.

Art. 6 – Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;

- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 7 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto accertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 6 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di una attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 8 – Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 6 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:
 - a. i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al 50% dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
 - b. se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.
 - c. vengono prodotti documentati probatori di situazioni che comportavano riduzioni e/o agevolazioni al momento dell'atto oggetto del procedimento di autotutela.
 - d. siano stati adottati atti regolamentari locali che modificano in favore dei contribuenti i presupposti oggettivi e soggettivi dei tributi che potrebbero comportare la soccombenza innanzi al Giudice tributario adito.

Art. 9 (*) – Criteri per la rinuncia all'imposizione

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 3 del presente regolamento, o in caso di servizio affidato in concessione, il Concessionario può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, quando l'ammontare della pretesa tributaria complessiva sia inferiore a:
 - 12,00 Euro per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
 - 12,00 Euro per quanto attiene all'imposta TOSAP;
 - 12,00 Euro per quanto attiene alla Tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - 12,00 Euro per quanto attiene all'imposta comunale sugli Immobili – escluso le aree fabbricabili;
 - 12,00 Euro per quanto attiene alla Tasse sulle concessioni comunali;
 - 12,00 Euro per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque;
 - 12,00 Euro per quanto attiene all'addizionale comunale IRPEF;
2. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore a € 10.000.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della giunta comunale.
3. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

Art.10 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 11 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, ovvero con il rigetto dell'istanza di parte.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 12 – Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 13 – Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il comune, valutate le probabilità della soccombenza e delle conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in base all'analisi della giurisprudenza in materia, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi il 50 per cento.
2. Il comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e/o si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a L. 100.000.

Art. 14 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento si applica a tutte le ipotesi di autotutela che si prospettano dalla data di entrata in vigore del regolamento, indipendentemente dalla data di adozione degli atti da sottoporre all'esame.

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, per quanto applicabili.